



## Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

C F 00482350873

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 15.7.2024

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Santa Venerina in attuazione dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 02.03.2018, n. 1.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di luglio dalle ore 19,30 e segg. nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 10428 del 10.07.2024 si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Cavallaro Angela		A
2	Contarino Salvatore	P	
3	Di Paola Alfio	P	
4	Di Prima Oriana	P	
5	Greco Salvatore	P	
6	Marano Carmen		A
7	Maugeri Giordana Rita	P	
8	Patanè Sandra Maria		A
9	Rapisarda Valeria Vincenza	P	
10	Russo Giovanni	P	
11	Siragusa Walter Maria	P	
12	Vecchio Maria Assunta	P	

N. Presenti 9 N. 3 assenti

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura

Assume la presidenza il Consigliere Greco Salvatore, nella qualità di Presidente.

E' presente per l'Amministrazione l'Assessore Contarino.

Sono nominati scrutatori:

Presenti 9 assenti 3 (Cavallaro, Marano, Patanè).

**Il Presidente del Consiglio comunale** passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Santa Venerina in attuazione dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 02.03.2018, n. 1".

**Il Presidente del Consiglio comunale** cede la parola al Presidente della I CCP.

**Il Consigliere Rapisarda** dice che le possibilità di intervento sono limitate perché ricalca lo schema tipo. Per l'art. 13 comma 1 hanno valutato di rinviare la decisione al Consiglio comunale, lo schema tipo in questo caso offre la possibilità di decidere per la durata in carica da tre a cinque anni. Personalmente sarebbe favorevole anche alla via di mezzo. Chiede di sospendere la seduta per 5 minuti per decidere tutti insieme la durata.

**Il Presidente del Consiglio** sospende la seduta per cinque minuti Sono le 19.50

La seduta riprende alle ore 20,04, entra il Sindaco.

All'appello sono presenti 9 consiglieri ed assenti 3 (Cavallaro, Marano, Patanè).

**Il Consigliere Rapisarda** propone due emendamenti. Il primo all'art. 12 comma 1 e il secondo all'art. 13 comma 1 che si allegano al presente verbale.

**Il Presidente del Consiglio comunale** chiede al Responsabile del Settore Tecnico di esprimere il parere di regolarità tecnica.

**L'Arch. Anastasi** esprime il parere favorevole di regolarità tecnica.

**Il Presidente del Consiglio comunale** mette ai voti il primo emendamento:

"Art. 12 comma 1

*Aggiungere all'art. 12 comma 1, alla fine, "Il Consiglio direttivo rimane in carica per 3 anni"*

Presenti 9 assenti 3 (Cavallaro, Marano, Patanè)

Favorevoli 9 contrari 0 astenuti nessuno

**Il Presidente del Consiglio comunale** mette ai voti il secondo emendamento:

"Art. 13 comma 1

*Art. 13, comma 1. "il coordinatore operativo è eletto...per un periodo di 3 anni..."*

Presenti 9 assenti 3 (Cavallaro, Marano, Patanè)

Favorevoli 9 contrari 0 astenuti nessuno

**Il Consigliere Rapisarda** ritiene una grande conquista essersi dotati di un nuovo regolamento. Adesso deve esserci massimo impegno per coinvolgere i volontari. Soprattutto in un territorio a rischio come quello di Santa Venerina diventa fondamentale la ricostituzione del Gruppo Comunale Protezione Civile.

**Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta emendata**

Presenti 9 assenti 3 (Cavallaro, Marano, Patanè)

Favorevoli 9 contrari 0 astenuti nessuno

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di delibera

Visto l'esito della votazione

Visto il parere favorevole degli uffici

Visto il parere della CCP competente

Visto lo statuto comunale

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di delibera così come emendata avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Santa Venerina in attuazione dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 02.03.2018, n. 1"

(Allegato alla deliberazione di C.C. n. *M* del *15/07/2024*)

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Santa Venerina in attuazione dell'art. 35, c. 1, del D. Lgs. 02.01.2018 n. 1.</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proponente: Settore IV Urbanistica**

### **DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *"Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17 comma 5, 32, 46 lettera g) riferiti ai Gruppi comunali di protezione civile, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"* e, in particolare:

- l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- l'art. 35, comma 1, che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018 concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

**VISTO** il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile"*;

**VISTO** il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 con le quali vengono definite le procedure di iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del medesimo registro;

**VISTA** la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile con la quale è stata approvata una direttiva di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

**VISTA** la nota prot. n. 23980/S.07/DRPC Sicilia del 05.06.2023 con la quale il Dipartimento Regionale Protezione Civile nel condividere la superiore direttiva del DPC 22 dicembre 2022 indica che, qualora i

Comuni abbiano già deliberato regolamenti afferenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, provvedano ad adeguare detti regolamenti secondo lo schema-tipo emanato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;

#### **CONSIDERATO**

- che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento delle medesime attività da parte di strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, provvedendo all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

#### **CONSIDERATO**, altresì, che:

- l'Amministrazione comunale, al fine di conferire maggiore efficacia all'attuazione del Piano di protezione civile vigente e pianificare una più efficace *governance* nel redigendo aggiornamento del Piano intende promuovere e costituire il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Santa Venerina;
- che il costituendo GCVPC di Santa Venerina andrà a iscriversi quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017 per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

**RILEVATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14.10.2002 è stato approvato un Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e che con successiva deliberazione della Giunta Municipale è stato emanato, come atto di indirizzo, una bozza di nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di protezione Civile da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

**RAVVISATA** la necessità di approvare un nuovo Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Santa Venerina, in attuazione dell'art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 e secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;

**VISTO** il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

**VISTO** il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

**VISTO** il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194;

**VISTA** la L.R. 28 giugno 1994 n. 22;

**VISTO** il D.P.R.S. 15 giugno 2001 n. 12;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTI** i pareri espressi nelle forme di legge;


## **PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Dare atto che la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Costituire il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Santa Venerina.
3. Approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Santa Venerina, secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 22 dicembre 2022, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 come da schema allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente precedenti regolamenti emanati in materia come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14.10.2002 e deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 29.03.2016.
5. Dare atto che la presente deliberazione non comporta un impegno di spesa o una maggiore o minore entrata non assumendo pertanto rilevanza contabile.
6. Di pubblicare a cura del Settore I Affari generali il presente atto oltre che all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune di Santa Venerina nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile Settore IV

Agr/Anna Ricca



(Allegato alla deliberazione di C.C. n. .... del .....

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Santa Venerina in attuazione dell'art. 35, c. 1, del D. Lgs. 02.01.2018 n. 1.</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**PARERE TECNICO**

**SETTORE IV URBANISTICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 23/04/2024.....

Il Responsabile Settore IV  
Agr. Anna Ricca



**PARERE CONTABILE**

**SETTORE III SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina, 23/04/2024.....

Il Responsabile Settore III  
dott. Giuseppe Sapienza





# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA VENERINA**

- Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**
- Art. 2 - Il Sindaco**
- Art. 3 - Obiettivi del Gruppo**
- Art. 4 - Attività del GCVPC**
- Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**
- Art. 6 - Volontari effettivi**
- Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**
- Art. 8 - Diritti dei volontari**
- Art. 9 - Doveri dei volontari**
- Art. 10 - Organi del GCVPC**
- Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**
- Art. 12 - Consiglio Direttivo**
- Art. 13 - Coordinatore operativo**
- Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC**
- Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**
- Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie**

# **REGOLAMENTO**

## **DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

### **DEL COMUNE DI SANTA VENERINA**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

1. È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Santa Venerina, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Santa Venerina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

#### **Art. 2**

##### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 3**

##### **Obiettivi del Gruppo**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

#### **Art. 4**

##### **Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18,

22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12;
- il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

## **Art. 5**

### **Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
  - copia del documento di identità in corso di validità;
  - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

## **Art. 6**

### **Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai

volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - tesserino di appartenenza al GCVPC;
  - vestiario e DPI idonei.
  - Copia del Regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dal volontario;
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
  - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Art. 8**

##### **Diritti dei volontari**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

#### **Art. 9**

##### **Doveri dei volontari**

1. I volontari sono tenuti a:
  - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e

- prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

#### Art. 10

##### Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
  - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

#### Art. 11

##### Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
  - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
  - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
  - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

#### Art. 12

##### Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
  - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

*\* Il C. D. rimane in carica per 3 anni!*

- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

#### **Art. 13**

##### **Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di <sup>3</sup>anni (inserire la durata del mandato, da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 14**

##### **Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41

comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 15**

##### **Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

#### **Art. 16**

##### **Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
  - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
  - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

n° 1 Art. 12, comma 1

Aggiungere all'art. 12 comma 1, alla fine, " il Consiglio direttivo ~~durante~~ con rimane in carica per 3 anni".

n° 2 Art 13, comma 1

Art. 13, comma 1, " il coordinatore operativo è eletto ... per un periodo di 3 anni ..."

I CONSIGLIERI

Valeria V. Rappalardo

~~Arturo~~

Giordano Mougno

Alfredo Peole

Orlando

Maria Dora

Ulterio


Rossella

~~Antonio~~

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

15/7/2024

Arch. Anastasi Antonino





# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA VENERINA**

**Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

**Art. 2 - Il Sindaco**

**Art. 3 - Obiettivi del Gruppo**

**Art. 4 - Attività del GCVPC**

**Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

**Art. 6 - Volontari effettivi**

**Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

**Art. 8 - Diritti dei volontari**

**Art. 9 - Doveri dei volontari**

**Art. 10 - Organi del GCVPC**

**Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

**Art. 12 - Consiglio Direttivo**

**Art. 13 - Coordinatore operativo**

**Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC**

**Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

**Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie**

**(testo con emendamenti)**

# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA VENERINA**

## **Art. 1**

### **Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

1. È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Santa Venerina, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Santa Venerina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

## **Art. 2**

### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

## **Art. 3**

### **Obiettivi del Gruppo**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

## **Art. 4**

### **Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18,

22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12;
- il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5**

##### **Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
  - copia del documento di identità in corso di validità;
  - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

#### **Art. 6**

##### **Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai

volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - tesserino di appartenenza al GCVPC;
  - vestiario e DPI idonei.
  - Copia del Regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dal volontario;
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
  - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Art. 8**

##### **Diritti dei volontari**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

#### **Art. 9**

##### **Doveri dei volontari**

1. I volontari sono tenuti a:
  - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e

- prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

#### **Art. 10**

##### **Organi del GCVPC**

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
  - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
  - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
  - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
  - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 anni.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
  - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

### **Art. 13**

#### **Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D. lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 14**

#### **Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune

di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 15**

##### **Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

#### **Art. 16**


##### **Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
  - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
  - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

**Il Consigliere anziano**  
Walter Maria Siragusa



**Il Presidente**  
Salvatore Graco



**Il Segretario comunale**  
Nerina Scandura



.....  
**Attestato di pubblicazione**

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal  
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.  
Dalla residenza municipale.....

**Il Messo Comunale**

.....  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal  
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.  
Dalla residenza municipale, li.....

**Il Segretario comunale**

.....  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale .....

**Il Segretario Comunale**